

## Contratti in strumenti finanziari derivati

Facciamo riferimento ai colloqui intercorsi e alle intese da ultimo raggiunte in ordine alla sistemazione bonaria della posizione in derivati.

## Premesso che: a) società succeduta a (la Banca) e (la Banca) e (la Banca), con sede in (la Banca) e (la Banca), con le parti) hanno intrattenuto un rapporto contrattuale continuativo avente ad oggetto, tra l'altro, la stipulazione di contratti in strumenti finanziari derivati, meglio dettagliati nel prospetto allegato alla presente – all.1 –;

- b) alla data odierna non sono in essere tra la Banca e la Società contratti in strumenti finanziari derivati, in quanto l'ultimo è stato estinto in data 01/11/2016;
- c) la Società con lettera in data 2.2.2017 ha espresso all'indirizzo della Banca taluni motivi di doglianza in relazione ad alcuni dei contratti citati;
- d) la Banca, al solo fine di definire celermente la vertenza a salvaguardia della relazione con la società e a risparmio di ulteriori attività e senza che ciò ovviamente costituisca ammissione ovvero rinuncia rispetto ai fatti contestati, intendendosi al contrario sussistenti fondati argomenti per contrastare efficacemente le pretese avanzate dalla Società, si è determinata a pervenire ad una definizione transattiva;
- e) le parti, approfondendo i fatti e le circostanze di cui è questione, hanno raggiunto una soddisfacente intesa in ordine alla sistemazione dell'intera posizione e delle rispettive richieste e, preso quindi atto delle reciproche ragioni, hanno manifestato l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria della vertenza nonché, più in generale, di ogni altra vertenza o contestazione, anche potenziale, comunque connessa a tutti i contratti e/o operazioni in derivati intercorsi tra le parti, in modo che risulti definita ogni reciproca ragione o pretesa a qualunque titolo ricollegabile alle dette operazioni, ancorché riguardanti altre società del

Tutto ciò premesso, le Parti convengono ed accettano quanto segue:

1) Le Premesse formano parte integrante del presente accordo.



- 3) La Società, con la sottoscrizione del presente documento, riconosce la piena validità ed efficacia di tutti i contratti e accordi (compresi quelli di rimodulazione, modifica nonché estinzione anticipata) relativi a tutti gli strumenti finanziari derivati intercorsi tra la Società e la Banca (compresi anche quelli eventualmente non espressamente indicati nell'elenco di cui allegato 1), nonché la corretta contabilizzazione dei flussi maturati e dei conteggi ad essi relativi, così come contrattualmente determinati dalla Banca, rinunciando comunque sin d'ora la Società a qualsiasi potenziale futura contestazione o pretesa al riguardo.
- 4) Per effetto della sottoscrizione e dell'integrale esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, le Parti si danno atto di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o titolo in relazione alle operazioni tutte di cui all'allegato 1, dovendosi intendere definitivamente transatta ogni controversia attuale o potenziale comunque connessa a tali contratti in derivati, come a quelli (pur eventualmente non espressamente indicati nel presente accordo) dei quali eventualmente i descritti sono la rimodulazione e, in particolare, con esplicito riferimento alla pretesa nullità dei contratti stessi, relativamente alla quale la Società dichiara di rinunciare ad ogni contestazione, pretesa, riserva, azione, così come soddisfatta ogni pretesa, dedotta o deducibile, e rimossa o rinunciata ogni eccezione.
- 5) Rimane inteso e concordato che la transazione di cui al presente accordo ha efficacia generale, anche ai sensi dell'art. 1975 Cod. Civ., nonché per quanto occorrer possa, in deroga a quanto previsto dall'art. 1972, secondo comma, Cod. Civ.
- 6) Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione ha natura novativa, essendo ogni obbligazione, responsabilità, diritto riconducibili ai contratti derivati intercorsi tra la Società e la Banca esaurito e sostituito dal presente accordo.
- 7) La Società dichiara di rinunciare definitivamente e incondizionatamente, anche in via generale di transazione e di alea, a qualsivoglia diritto, azione contrattuale od extracontrattuale, pretesa e/o aspettativa verso qualsiasi società appartenente al in relazione ai contratti tutti di cui al presente accordo e di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo in relazione alle dette operazioni, dovendosi intendere definitivamente transatta ogni potenziale futura controversia comunque connessa a tali contratti in derivati e di rinunciare quindi ad ogni contestazione e pretesa sul mancato rispetto delle prescrizioni legali relative ai contratti sopra descritti, incluse quelle relative all'adempimento da parte della Banca ai doveri informativi e comportamentali, alle prescrizioni sulla forma e sui contenuti dei contratti stessi nonché alla funzione che avrebbero dovuto svolgere (causa contrattuale), anche laddove tali mancanze possano



portare all'invalidità dei contratti nonché a far valere qualsivoglia possibile censura riferibile ai contratti citati.

8) La Società dichiara altresì di rinunciare a qualsivoglia possibile pretesa, diritto od azione comunque connessa a tutti i contratti bancari (anche estinti) in tema di: tassì di interesse, anatocismo, applicazione di valute, commissioni, asserito superamento del c.d. tasso soglia, etc., intercorsi tra di essa ed tutte le banche in essa confluite e/o società appartenenti al

- 9) Si dà quindi atto che, con l'adempimento del presente accordo, le parti hanno risolto, sul piano civilistico, ogni reciproco diritto e/o pretesa attinente ai rapporti in esso menzionati e quindi non hanno più reciprocamente nulla a pretendere per ogni ragione o causa; conseguentemente dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni eventuale facoltà a loro spettante di proporre querela nei confronti di chiunque, impegnandosi a rinunciare, entro e non oltre quindici giorni dalla conclusione del presente accordo, ad eventuali querele già proposte.
- 10) La presente proposta di transazione viene confermata nei termini sopra indicati in stretta ed esclusiva considerazione di alcune particolarità specificatamente riferibili alla fattispecie concreta: per il che si rende necessario onde evitare che la notizia della transazione e, in particolare, la emersione dei suoi termini economici possa far sorgere ingiustificate aspettative in altri clienti che non si trovino nella particolare e del tutto singolare situazione della Società sottoporre la stessa ad un rigido vincolo di riservatezza, espressamente e reciprocamente perciò riconosciuto dalle parti come obbligazione nascente dal presente accordo ed avente carattere essenziale.
- 11) Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente accordo non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, essendo invece frutto di accordi e trattative tra le Parti stesse;

Ogni parte si farà carico delle spese legali, di consulenza e/o di ogni altra eventuale connessa spesa dalle stesse rispettivamente sostenute o da sostenere.

Distinti saluti.

